



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 giugno 2009 (19.06)  
(OR. en)**

**11086/09**

**PESC 831  
RELEX 582  
COMEM 121  
CONOP 39  
COARM 31**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea  
Data: 17 giugno 2009  
Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE)  
n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 285 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.6.2009  
COM(2009) 285 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

## RELAZIONE

- (1) La posizione comune 2007/140/PESC e il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, come modificati, prevedono misure restrittive nei confronti dell'Iran a seguito delle risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007) e 1803 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1110/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008, ha modificato il regolamento (CE) n. 423/2007 introducendo nuove misure restrittive nei confronti dell'Iran, in particolare un obbligo di notifica preliminare dei carichi di due imprese implicate in attività di proliferazione, Iran Air Cargo (IAC) e Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).
- (3) Le modalità di applicazione di tale misura sono state fissate in riferimento ad alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, in particolare le disposizioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita per via elettronica, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009<sup>1</sup>. Tuttavia, data la complessità delle procedure di presentazione di tali dichiarazioni, il regolamento (CE) n. 273/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, ha introdotto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010 durante il quale i trasportatori non sono obbligati a presentare dichiarazioni preliminari di entrata e di uscita per via elettronica.
- (4) Scopo della presente proposta è allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio relative al periodo di transizione per quanto riguarda le modalità di applicazione dell'obbligo di notifica preliminare dei carichi di alcune imprese con la corrispondente normativa doganale.

---

<sup>1</sup> Disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64).

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>2</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1110/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>3</sup>, ha imposto misure restrittive supplementari in conformità della posizione comune 2007/652/PESC, in particolare un obbligo di notifica preliminare di alcuni carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese.
- (2) Per ragioni tecniche è previsto che le modalità di applicazione di tale obbligo di notifica preliminare possano essere oggetto di deroghe durante un periodo di transizione. Data la complessità delle modalità di applicazione di tale misura, sono stati registrati ritardi imprevisti nella sua esecuzione ed è pertanto opportuno prolungare il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2010.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 423/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

All'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 423/2007, il testo dei commi quarto e quinto è sostituito dal seguente:

«Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le informazioni necessarie.

---

<sup>2</sup> GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.

<sup>3</sup> GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2008 del Consiglio (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 1).

A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra sono presentati in forma scritta o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio  
Il presidente*